

Esoneri contributivi COVID. Provvedimenti di annullamento.

Incontro con Direzione Generale INPS. Report

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 16975 del 18 dicembre 2023 – con la quale abbiamo trasmesso il messaggio n. 4501/2023 dell'INPS relativo all'avvio dell'operazione di annullamento di alcuni esoneri contributivi ai sensi della normativa emergenziale COVID¹ – per rendere noto che nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta presso la Direzione Generale dell'Istituto previdenziale una riunione, da noi richiesta, finalizzata ad analizzare la situazione e ricercare soluzioni condivise che possano aiutare a gestire le criticità e prevenire un nutrito contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Nel corso dell'incontro abbiamo rappresentato in primo luogo le preoccupazioni delle aziende interessate che, avendo confidato in buona fede sui benefici contributivi (e non solo) nel periodo emergenziale, potrebbero avere, a più di tre anni di distanza, pesanti conseguenze economiche a seguito di controlli effettuati sulla base di norme imprecise, stratificate, interconnesse con la legislazione UE e non sempre di facile e univoca interpretazione.

Abbiamo quindi sottolineato le principali criticità emerse da un primo esame dei provvedimenti pervenuti alle aziende, relativamente alle casistiche più ricorrenti che riguardano in particolare:

- la **regolarità contributiva**, rispetto alla quale non è chiaro in quale momento sia stata rilevata (alla data di presentazione dell'istanza, al momento del suo accoglimento, ad oggi, o in quale altro momento?) e soprattutto se la rilevazione effettuata abbia tenuto conto o meno delle speciali indicazioni di carattere amministrativo emanate dall'Inps durante il periodo emergenziale, che possono avere inciso sulla valutazione della regolarità contributiva;
- i **codici ATECO**, rispetto ai quali l'INPS avrebbe dovuto tenere conto non solo del codice attività presente nei propri archivi (alimentati dalle denunce aziendali), ma anche dei codici risultanti da altre Amministrazioni, quali le Camere di Commercio e l'Agenzia delle Entrate;
- i **limiti massimi del Temporary Framework**, rispetto ai quali non sempre sussiste certezza sulle tipologie di aiuti che rientrano nel *plafond*, non c'è univocità di interpretazione rispetto all'ammontare del limite applicabile che nel tempo è stato variato in aumento, e soprattutto non risulta chiaro quale, tra le amministrazioni concedenti i benefici (es. INPS, Agenzia delle Entrate, Regioni, etc.), debba procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccesso.

Abbiamo quindi invitato l'Istituto ad effettuare un approfondimento, anche sul piano giuridico, sulle criticità segnalate nei provvedimenti di annullamento degli esoneri covid, nonché, nelle more, di sospendere l'operazione, non attivando azioni di recupero e sospendendo i termini per la presentazione dei ricorsi.

¹ Esonero contributivo straordinario per i datori di lavoro appartenenti ad alcune filiere agricole per il primo semestre 2020, ex art. 222, c.2, della legge n. 77/2020; esonero contributivo per i datori di lavoro e lavoratori autonomi ex artt. 16 e 16 bis della legge n. 176/2020; esonero contributivo per il mese di febbraio 2021 in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ex art. 70 della legge n. 106/2021; esonero contributiva per i lavoratori autonomi e i professionisti particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche negative dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ex art. 1, c. 21, della legge n. 178/2020.

L'INPS, accogliendo la nostra richiesta, si è detto disponibile ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso e, nelle more, a sospendere l'operazione di recupero degli indebiti.

In tal senso l'Inps si è impegnato ad emanare apposita comunicazione a stretto giro.

Dal punto di vista operativo, è stato anche convenuto che l'INPS carichi sulla procedura di presentazione delle istanze COVID il provvedimento di DURC negativo contestato alla gran parte delle aziende interessate, al fine di agevolare il controllo da parte del contribuente. Resta infatti opportuno, a nostro avviso, procedere nel merito ad un esame delle posizioni delle aziende associate che hanno ricevuto i provvedimenti di annullamento.

Nel riservarci di tenervi aggiornati degli sviluppi, porgiamo cordiali saluti.

Roberto Caponi